



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza

VIA N. CONVERTI – 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS)



| | |
|---------------------------------|---|
| ORDINANZA N. 15/2020 | Oggetto : MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART 50 D.LGS. 267/2000) – QUARANTENA PER G.C. |
|---------------------------------|---|

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa;

Vista l'ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria “**Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**”;

Richiamato, in particolare, il paragrafo 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione di una specifica ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva;

Vista la comunicazione Via pec dell'8 Marzo 2020, prot. n. 2254 del 9 Marzo 2020 della Dott.ssa Carmela Fioravanti, Medico di Base di questo Comune, integrata dalla pec del 9 Marzo 2020, prot. n. 2262 del 9 Marzo 2020, mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza per la **Sig.ra (Omissis...), nata a (Omissis...), il (Omissis...), quale genitore convivente del (Omissis...),** nato a (Omissis...), il (Omissis...), residente in Roseto Capo Spulico (Omissis...), di cui è già stata disposta la quarantena obbligatoria con ordinanza n. 14 di questo Comune, in quanto risulta essere arrivato direttamente da Milano, decretata zona rossa (diffusiva del COVID-19) con il DPCM del 8 Marzo 2020;

Preso atto che la Sig.ra (Omissis...),, come sopra generalizzata, è residente in Roseto Capo Spulico;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...”*

ORDINA

Alla Sig.ra (Omissis...), **nata a (Omissis...), il (Omissis...),** quale genitore convivente del sig. (Omissis...), nato a (Omissis...), il (Omissis...), residente in Roseto Capo Spulico (Omissis...), di cui è già stata disposta la quarantena obbligatoria con ordinanza n. 14 di questo Comune, in quanto risulta essere arrivato direttamente da Milano, decretata zona



Comune di Roseto Capo Spulico - Via N. Converti, 2 87070 – Roseto Capo Spulico (CS)
Tel. 0981/913341 – Fax 0981/913005 P.Iva 01565420781





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza

VIA N. CONVERTI – 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS)



rossa (diffusiva del COVID-19) con il DPCM del 8 Marzo 2020, la misura della quarantena obbligatoria, presso la propria residenza con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASP di Cosenza.

Alla Polizia Municipale, all'Azienda ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Cosenza
Azienda USL
Regione Calabria
Polizia Municipale

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al termine della quarantena obbligatoria, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Roseto Capo Spulico, 09/03/2020

Il Sindaco
F.to. Avv. Rosanna Mazzia

